

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SAMPIETRINO D'ORO

art.1

Il Comune di Seveso, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Seveso, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

art.2

Allo scopo è stata istituita, con deliberazione G.M. N.224 del 17 aprile 1986 - esecutiva ai sensi art.8 L.R. N°12/82 -, la speciale benemerenza del SAMPIETRINO D'ORO, destinata a premiare le persone e gli enti che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.

art.3

La civica speciale benemerenza è conferita solennemente in occasione dell'annuale ricorrenza del Calendimaggio.

art.4

L'assegnazione è deliberata dalla Giunta Municipale, cui vengono sottoposte, corredate dai necessari elementi informativi, le relative proposte pervenute al Sindaco non oltre il 15 marzo di ciascun anno.

La speciale benemerenza del SAMPIETRINO D'ORO può essere assegnata se la proposta ottiene almeno quattro voti favorevoli.

art.5

Le proposte di concessione possono essere inoltrate dai membri della Giunta e del Consiglio Comunale, dagli Uffici Municipali, da Enti e da singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante la civica benemerenza.

art.6

L'assegnazione della civica benemerenza è stabilita ad esclusiva discrezione della Giunta Municipale, cui compete il giudizio di valutazione sugli attributi e meriti effettivamente acquisiti dalla persona o dall'Ente proposti.

art.7

La civica benemerenza prevede le seguenti sette classi anche non in ordine di priorità:

- Classe I - Benemeriti per le scienze, lettere ed arti
- Classe II - Benemeriti del mondo del lavoro
- Classe III - Benemeriti del mondo della scuola
- Classe IV - Benemeriti delle attività sociali, assistenziali e sportive
- Classe V - Benemeriti della pubblica Amministrazione (che abbiano ces
sato la loro attività per la stessa)
- Classe VI - Benemeriti per atti di coraggio ed abnegazione civica
- Classe VII - Istituzioni ed enti benemeriti

art.8

La civica benemerenza non deve essere più di una all'anno e può anche non essere assegnata.

art.9

Il SAMPIETRINO D'ORO è consegnato unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul Registro delle assegnazioni, conservato a cura dell'Ufficio Segreteria.

art.10

Incorre nella perdita della civica benemerenza l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Municipale, su proposta di chiunque tra i soggetti di cui all'art.5 sia venuto a diretta conoscenza di fatti che fanno perdere l'onorabilità dell'insignito.